



APPROFONDIMENTO

I nuovi Trattati dell'Italia con Croazia e Slovenia per evitare le doppie imposizioni

di Paola Tarigo

Con la ratifica delle nuove Convenzioni contro le doppie imposizioni siglate con la Croazia e la Slovenia, è stato superato il vecchio Trattato che regolava i rapporti tra Italia e Jugoslavia, applicabile in via transitoria alle relazioni con i soggetti residenti in tali due Stati.

Entrambe le Convenzioni bilaterali si muovono nel solco dei criteri stabiliti dall'Ocse, pur evidenziando le riserve che l'Italia ha adottato su specifiche clausole del Modello Ocse, peraltro già presenti nel vecchio Trattato con la Jugoslavia.

1. Profili generali

Le nuove Convenzioni bilaterali dell'Italia con Croazia e Slovenia contro le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio prendono il posto del Trattato con la Jugoslavia¹ in cui vi era stata successione dei due Stati² dopo le rispettive dichiarazioni di indipendenza del 1991 e la dissoluzione nel 1992 della Repubblica socialista federale di Jugoslavia.

Stipulate, la prima, a Roma, nel 1999, la seconda, a Lubiana nel 2001, le due Convenzioni sono state ratificate con leggi del 2009 (L. 29 maggio 2009, n. 75 e L. 29 maggio 2009, n. 76): un *iter*

¹ Convenzione Italia-Jugoslavia, firmata a Belgrado nel 1982 e ratificata con L. 18 dicembre 1984, n. 974.

² Cfr.: comunicato del Ministero degli Affari Esteri, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'8 settembre 1992.

lungo, che è approdato peraltro a un risultato soddisfacente per gli operatori economici italiani, i quali si riportano oggi a un contesto giuridico di riferimento suscettibile di offrire loro maggiore competitività rispetto alla concorrenza straniera, anche grazie agli Accordi sulla Promozione e Protezione degli investimenti che ambedue gli Stati hanno firmato con l'Italia³.

Dei due nuovi accordi contro le doppie imposizioni si illustrano qui le norme principali, mediante confronto con il Modello Ocse e con gli *standard* dei Trattati italiani⁴. Si tralascia l'esame delle norme particolari (non discriminazione, procedura amichevole, scambio di informazioni, eccetera), in quanto non aventi funzione di evitare la **doppia imposizione**.

Funzione, questa, che appare nel titolo sia della convenzione con la Croazia, sia di quello con la Slovenia, insieme a quella di prevenire le evasioni fiscali, in linea con la larghissima maggioranza degli accordi italiani e a differenza della Convenzione Italia-Jugoslavia in cui questa seconda finalità non risulta.

2. Soggetti e imposte considerate

Sotto il profilo dei **soggetti**, entrambi i nuovi Trattati ricalcano l'usuale formula ricorrente

³ Con la Croazia l'Accordo, firmato a Zagabria nel 1996, è stato ratificato con L. 2 marzo 1998, n. 47, mentre con la Slovenia l'Accordo è stato firmato a Roma nel 2000 e ratificato con L. 14 febbraio 2003, n. 37.

⁴ Sui quali, cfr.: P. Tarigo, "Il concorso di fatti imponibili nei trattati contro le doppie imposizioni", Torino, 2008, *passim*.

in tutti gli accordi italiani secondo cui la Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti (art. 1).

A riguardo delle **imposte**, solo il Trattato con la Slovenia considera, come la Convenzione Italia-Jugoslavia, sia le imposte sul reddito sia quelle sul patrimonio, mentre il Trattato con la Croazia è limitato solo alle prime. Comune a entrambi, come l'accordo cui seguono, è la rilevanza tanto delle imposte dei due Stati contraenti (imposte statali), quanto delle imposte di loro suddivisioni politiche, amministrative o di loro enti locali (imposte locali), qualunque sia il sistema di prelievo.

Non è riprodotta nei due nuovi accordi quella previsione del Trattato con la Jugoslavia che ne dispone l'applicazione anche ai **contributi** prelevati in Jugoslavia, esclusi quelli per la sicurezza sociale, motivata dalla presenza, entro l'elencazione delle imposte jugoslave dell'art. 2, paragrafo 3, di varie forme di contributi sul reddito personale (da qui anche l'opportunità di precisare in questo accordo che tra i contributi non sono compresi quelli per la sicurezza sociale): poiché nelle elencazioni delle imposte croate e slovene dei relativi Trattati non vi sono prelievi qualificati come "contributi", una tale previsione non ha ragione di essere.

Anche la nozione di **imposta sul reddito** - oltre che, per la Slovenia, sul patrimonio - delineata nell'art. 2, paragrafo 2, ricalca quella ricorrente nei Trattati italiani e nel Modello Ocse: sono considerate tali le imposte prelevate sul reddito (o sul patrimonio) complessivo o su elementi del reddito (o del patrimonio), comprese le imposte sugli utili derivanti dall'**alienazione di beni mobili o immobili**, le imposte sui plusvalori, nonché le imposte sull'ammontare complessivo degli **stipendi** e dei **salari** corrisposti dalle imprese.

Circa l'elencazione delle specifiche imposte attuali cui si applicano i due nuovi accordi si tratta, per l'Italia, dell'**Irpef**, dell'**Irap** e dell'**Irpeg**: imposta, quest'ultima, da ritenersi sostituita - stante la usuale clausola di estensione automatica che è presente all'art. 2, paragrafo 4, di entrambi i nuovi accordi - dall'**Ires**.

Le imposte attuali elencate per la Croazia sono l'imposta sul reddito, l'imposta sugli utili e l'imposta locale sul reddito, mentre per la Slovenia l'imposta sugli utili delle persone giuridiche, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sul patrimonio.

3. Definizioni

Circa le definizioni generali (art. 3) non si registrano nei due nuovi accordi aspetti particolari o di novità: i termini oggetto di definizione sono i consueti del Modello e dei Trattati italiani in genere ed il relativo significato espresso è quello più ricorrente.

Per quanto concerne la clausola di **rinvio al diritto interno** (art. 3, paragrafo 2), vi è diversità invece tra i due accordi, oltre che rispetto alla Convenzione Italia-Jugoslavia, modellata sulla versione 1977 dell'Ocse ed eccezionalmente priva di quel riferimento al contesto che costituisce elemento decisivo nell'interpretazione dell'intera clausola.

Il Trattato con la Slovenia recepisce ancora la precedente versione del 1963 del Modello Ocse, come peraltro la maggior parte degli accordi bilaterali italiani, disponendo che "Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione".

Neanche il testo dell'accordo con la Slovenia, come già quello della Jugoslavia, risolve in modo espresso la questione se il rinvio debba essere inteso alla normativa interna vigente all'epoca della stipulazione dell'accordo bilaterale (cosiddetto, "*static meaning*"), ovvero a quella vigente al momento in cui esso è applicato ("*ambulatory meaning*").

La Convenzione Italia-Croazia recepisce, invece, la versione del 1995 del Modello Ocse e i relativi elementi di novità, disponendo che, per l'applicazione dell'accordo in qualunque momento da parte di uno Stato contraente le espressioni non definite hanno il significato che ad esse è attribuito **in quel preciso momento** dal diritto interno: si tratta di una disposizione (esplicita) rarissima nel sistema dei Trattati italiani che in modo espresso attribuisce rilievo alla sola accezione che il termine assume al momento in cui si sta applicando la Convenzione. Altro elemento innovativo è dato dalla prioritaria attribuzione di significato sulla base delle norme tributarie rispetto a norme di altri settori giuridici.

A riguardo della nozione di **residente** di uno Stato contraente delineata dall'art. 4 e della nozione di stabile organizzazione dell'art. 5 non vi sono particolarità in rapporto al modello Ocse.

4. Norme relative al criterio di collegamento: criterio esclusivo

Le disposizioni relative ai criteri di collegamento sono racchiuse, nel Trattato con la Croazia, entro gli artt. 6-22 e, in quello con la Slovenia, entro gli artt. 6-23, articolo, quest'ultimo, relativo agli elementi di **patrimonio** e perciò assente nel primo accordo.

Per ciò che concerne, innanzi tutto, la disciplina dei fatti reddituali (e per la Slovenia anche patrimoniali) per i quali è riconosciuta la competenza legislativa di uno solo due Stati contraenti, in funzione di prevenire/evitare la doppia imposizione e quindi senza ulteriore applicazione delle norme sui metodi per eliminarlo, è noto come ciò sia stabilito mediante la fissazione di un criterio di collegamento con un **solo ordinamento interno**.

In questo ambito di disciplina i due accordi ripetono lo schema del Modello Ocse sia per ciò che concerne l'identificazione di questo Stato contraente, nella generalità dei casi, in quello di residenza, sia per ciò che attiene in modo specifico alle singole classi di fatti interessate da questo **criterio di collegamento personale** costituito dalla **residenza**.

Si tratta, infatti, in primo luogo, degli **utili delle imprese** e dei redditi delle **professioni indipendenti** qualora queste attività siano esercitate nello Stato contraente di non residenza, rispettivamente, senza una stabile organizzazione o una base fissa ivi situata (art. 7, paragrafo 1, primo periodo, e art. 14, paragrafo 1, primo periodo⁵).

In secondo luogo, soggiacciono a questo criterio di collegamento i **redditi di lavoro subordinato** che la persona, residente di uno Stato contraente, riceve in corrispettivo di una tale attività che non sia svolta nell'altro Stato contraente (art. 15, paragrafo 1), nonché le pensioni pagate a un residente di uno Stato contraente in relazione a un cessato impiego (art. 18, paragrafo 1). In tema di **pensioni** è, tuttavia, presente, nella sola Convenzione Italia-Croazia (art. 18, paragrafo 2), una *subject to tax clause* che non ricorre invece nel Modello Ocse, né nella Convenzione Italia-Jugoslavia, come, d'altronde, nella quasi totalità dei Trattati italiani⁶. È, in particolare, stabilito che, se "il beneficiario dei redditi non è

assoggettato ad imposta relativamente a tali redditi nello Stato di cui è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato", le pensioni sono imponibili (anche) nello Stato dal quale provengono.

In terzo luogo, è sempre lo Stato contraente di residenza (o che era qualificabile come tale immediatamente prima del soggiorno) che ha competenza esclusiva per ciò che concerne le **remunerazioni di professori e insegnanti** che soggiornano nell'altro Stato contraente per un periodo non superiore a due anni, come per le somme ricevute da studenti o apprendisti per sopprimere alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale derivanti da un soggiorno nell'altro Stato, a condizione che le somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato (artt. 20 e 21).

Si tratta, in quarto luogo, degli **utili di capitale** derivanti dall'alienazione di beni diversi da beni immobili, da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione o di una base fissa, diversi, ancora, da queste medesime, nonché da navi e aeromobili impiegati in traffico internazionale e da beni mobili adibiti all'esercizio di questi ultimi (art. 13, paragrafo 4). Per questi utili di capitale è stabilita l'imponibilità nel solo Stato contraente di cui l'alienante è residente, e così per gli elementi di patrimonio riguardanti i medesimi beni (art. 23, paragrafo 4, della sola Convenzione Italia-Slovenia), imponibili soltanto nello Stato contraente di residenza.

Sono, infine, soggetti a questo criterio di collegamento esclusivo gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono Trattati negli articoli precedenti l'art. 22 (**altri redditi**, c.d. "*catch-all clause*", art. 22, paragrafo 1).

I due nuovi accordi ripetono lo schema del Modello Ocse, nonché della Convenzione Italia-Jugoslavia, anche a riguardo delle ipotesi eccezionali in cui non è allo Stato contraente di residenza che è riservata la competenza esclusiva.

Questa competenza è, infatti, riservata allo Stato contraente in cui vi è la sede di direzione effettiva dell'impresa per gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili (art. 8, paragrafo 1) e connessi utili di capitale derivanti dall'alienazione di detti beni utilizzati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di queste navi od aeromobili (art. 13, paragrafo 3), nonché per gli elementi di patrimonio costituiti dai beni appena menzionati (art. 23, paragrafo 3, della sola Convenzione Italia-Slovenia).

⁵ Disposizione, questa, notoriamente non più prevista, peraltro, come a sé stante nelle recenti versioni del Modello Ocse.

⁶ Clausole di questo tipo, specifiche per le pensioni, si rinvengono in via del tutto eccezionale nell'art. 19, paragrafo 1, Convenzione Italia-Ghana e nell'art. 18, paragrafo 1, Convenzione Italia-Siria.

La competenza è riservata invece, in omaggio a un principio di "cortesia internazionale", allo Stato contraente che eroga le remunerazioni o le pensioni in corrispettivo di servizi a esso resi, oppure resi a una sua suddivisione politica o amministrativa o ad un suo ente locale [art. 19, 1° e 2° paragrafo, lettera a)]. Ciò, salvo ricorrano date condizioni, poiché in tal caso le remunerazioni e le pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente [art. 19, paragrafi 1 e 2, lettera b)].

Da questo regime dei redditi da funzione pubbliche sono escluse (art. 19, paragrafo 3) le remunerazioni e le pensioni erogate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito dell'attività industriale o commerciale di queste figure pubbliche, redditi per i quali valgono i criteri ordinari degli artt. 15 (lavoro subordinato), 16 (compensi e gettoni di presenza) e 17 (artisti e sportivi).

5. Criteri di collegamento concorrenti

Anche per ciò che concerne l'ambito di disciplina dei fatti reddituali (e per la Slovenia altresì patrimoniali) per i quali è riconosciuta la competenza legislativa di entrambi gli Stati contraenti, con conseguente ulteriore applicazione delle norme sui metodi per eliminare la doppia imposizione che ne deriva, i due accordi ripetono in modo fedele gli schemi di collegamento del Modello Ocse, non solo nelle norme di dettaglio, bensì anche nelle opzioni di fondo.

Quanto a regole base, di fondo, anche in questi accordi non sono riconducibili alla disciplina degli **utili di un'impresa** che sia residente di uno Stato contraente e che svolge la sua attività nell'altro Stato contraente a mezzo di una stabile organizzazione (art. 7, paragrafo 1, secondo periodo) quegli elementi di reddito che, pur ricompresi negli utili attribuibili a detta stabile organizzazione, sono considerati separatamente in altri articoli dell'accordo, in quanto vale, appunto, per questi elementi la specifica disciplina fissata dal Trattato in tali altri articoli (art. 7, paragrafo 7).

Così, ad esempio, i **redditi derivanti da beni immobili** di un'impresa residente di uno Stato contraente che siano parte degli utili della stabile organizzazione nell'altro Stato contraente, sul cui territorio è sito l'immobile, sono disciplinati dall'art. 6, paragrafo 4 (redditi immobiliari), anziché dall'art. 7 sugli utili di impresa.

Un'altra scelta di fondo che gli accordi con Croazia e Slovenia recepiscono dal Modello Ocse è

quella per cui vi è tendenziale differenza fra le norme che, da un lato, fissano un criterio di collegamento esclusivo, in ordine alle quali è, infatti, di regola ininfluenza la localizzazione del reddito o del patrimonio nello Stato contraente di non residenza (potendo essere anche nello Stato contraente di residenza o in uno Stato terzo) e, dall'altro, le norme in esame, per le quali non è, di regola, così.

In particolare, similmente allo schema del Modello Ocse, i redditi dei Trattati con la Croazia e la Slovenia che un residente di uno Stato contraente ritrae da **beni immobili** situati nell'altro Stato contraente sono imponibili (anche) in detto altro Stato (art. 6, paragrafo 1). È, infatti, determinante, per il collegamento, che l'immobile sia situato nello Stato contraente non qualificabile come Stato di residenza in base alle norme del Trattato (art. 4).

Parimenti è stabilito in materia di **utili di capitale** derivanti dall'alienazione di beni immobili (art. 13, paragrafo 1) e, ai fini dell'imposta sul patrimonio dell'accordo con la Slovenia, in tema di patrimonio costituito da beni immobili (art. 23, paragrafo 1), anch'essi imponibili nell'altro Stato contraente se sul relativo territorio è localizzato l'immobile.

Così, per gli **utili di un'impresa** di uno Stato contraente (art. 7), nonché per i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una **libera professione** o di altre attività di carattere indipendente (art. 14⁷), anche le norme dei Trattati con Croazia e Slovenia riconoscono la competenza legislativa di entrambi gli Stati contraenti, mediante fissazione di un criterio di collegamento con entrambi i diritti interni alla duplice condizione che nello Stato contraente di non residenza sia situata, rispettivamente, una stabile organizzazione o una base fissa - costituenti, dunque, l'elemento di contatto per questo Stato - e che detti redditi siano a queste attribuibili. Insomma, è anche in questi casi decisivo che nello Stato contraente di non residenza sia localizzato il reddito, pur con le precisazioni che seguono.

Rispetto alla prima condizione è richiesto che sia localizzata nello Stato contraente di non residenza la stabile organizzazione o la base fissa, ma non è altrettanto richiesto che abbia fonte in tale Stato il reddito ad esse attribuibile. Questo potrebbe provenire dallo stesso Stato contraente di residenza dell'impresa o del professionista,

⁷ Disposizione, come detto, non più prevista come a sé stante nelle recenti versioni del Modello Ocse.

oppure da un terzo Stato (caso triangolare), oltre che dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa: infatti, tranne che si tratti di redditi di beni immobili⁸, i redditi prodotti da un diritto o da un bene che si ricollega effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa, qualunque ne sia la provenienza, sono imponibili (anche) nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione (art. 22, paragrafo 2)⁹.

Nello stesso modo, nel solo accordo con la Slovenia, per il patrimonio costituito da beni mobili, che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa residente di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, oppure costituito da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente, è richiesto, ai fini del collegamento con entrambi i diritti interni, che nello Stato contraente di non residenza sia situata la stabile organizzazione o la base fissa (art. 23, paragrafo 2), ma detto patrimonio potrebbe essere localizzato anche altrove.

In materia di **dividendi** (art. 10, paragrafo 1), **interessi** (art. 11, paragrafo 1) e **royalties** (art. 12, paragrafo 1) i due accordi riconoscono la competenza legislativa di entrambi gli Stati contraenti, con una deviazione rispetto al Modello Ocse per ciò che concerne le **royalties** (in cui, infatti, è prevista la sola tassazione nello Stato di residenza del beneficiario), peraltro comune a diversi Trattati italiani ed alla stessa Convenzione Italia-Jugoslavia.

Per interessi e canoni pagati a un residente di uno Stato contraente, la provenienza del reddito è richiesta espressamente ("provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente"), mentre, per i dividendi, è sottesa alla richiesta localizzazione della fonte

⁸ Per i redditi derivanti da beni immobili di un'impresa, oppure utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente, cui non è applicabile la disciplina dell'art. 6, in quanto l'immobile non è sito nello Stato contraente di non residenza, vale il criterio di collegamento esclusivo con il solo ordinamento di non residenza che i due accordi fissano similmente al Modello Ocse (art. 22, paragrafo 1, stante la loro esplicita esclusione dalla previsione del paragrafo 2 di questo articolo).

⁹ Mentre il Modello Ocse 2008 prevede in questi casi espressamente che si applichi l'art. 7 sugli utili di impresa (art. 21, paragrafo 2) - ciò da cui si deduce l'irrilevanza della provenienza del reddito ai fini dell'art. 7 - i trattati con la Croazia e la Slovenia ripetono la disciplina del criterio di collegamento dell'art. 7, senza citare l'articolo, e risultano, quindi, meno trasparenti rispetto al Modello (la differenza appare, in definitiva, solo formale).

del reddito, in quanto devono essere pagati ad un residente di uno Stato contraente da una società residente dell'altro Stato contraente.

Inoltre, in entrambi gli accordi ricorre, come nel Modello Ocse (sia pur solo per gli interessi) e nella Convenzione Italia-Jugoslavia, una esplicita definizione della **fonte**, ossia, è esplicitata una definizione del criterio in base alla quale gli interessi e i canoni si considerano provenienti ("shall be deemed to arise") dallo Stato contraente di non residenza. In particolare, detti Trattati individuano tale criterio avendo riguardo alla residenza del debitore in detto Stato (art. 11, paragrafo 6, e art. 12, paragrafo 5), oppure, all'identificazione del debitore con lo Stato contraente stesso, ovvero con una sua suddivisione politica o amministrativa o un suo ente locale.

Questo criterio generale di localizzazione è derogato nell'ipotesi in cui il debitore degli interessi o dei canoni - sia esso residente o non di uno Stato contraente - disponga, in uno Stato contraente, di una stabile organizzazione o di una base fissa per le cui necessità è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, ovvero, sono pagati i canoni e tali interessi e canoni siano a carico della stabile organizzazione o della base fissa. Infatti, in questa ipotesi, detti elementi reddituali si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa e quindi sono queste che costituiscono il criterio in base al quale si determina la provenienza del reddito e si determina la fonte estera.

Quanto, infine, alle restanti classi di fatti i due accordi, come il Modello Ocse e la Convenzione Italia-Jugoslavia, stabiliscono un collegamento con entrambi i diritti interni, implicitamente richiedendo sempre anche una localizzazione dell'elemento di reddito nello Stato contraente di non residenza.

Ciò vale per i **redditi di lavoro subordinato**, che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente, che sono, infatti, imponibili anche in questo altro Stato, se qui vi è svolgimento dell'attività (art. 15, paragrafo 1, ultimo periodo). Altrettanto è a dirsi per i compensi, i **gettoni di presenza** e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente (art. 16), e, infine, per i **redditi di artisti e sportivi** (art. 17, paragrafo 1).

6. Metodi di eliminazione della doppia imposizione

Circa il metodo che i due Trattati impongono allo Stato contraente di residenza in funzione di eliminare la doppia imposizione, allorché il reddito o il patrimonio (per il solo accordo con la Slovenia) può essere tassato da entrambi gli Stati in base alle norme sui criteri di collegamento esaminati, questo metodo è costituito dal **credito d'imposta** sia per l'Italia, quanto per la Croazia e la Slovenia.

Similmente al Modello Ocse e alla Convenzione Italia-Jugoslavia, entrambi gli accordi prevedono, inoltre, per ciascuno dei due Stati contraenti, nella rispettiva qualità di Stati di residenza, che l'ammontare dell'imposta estera da portare in detrazione da quella nazionale dovuta non possa eccedere la quota di quest'ultima attribui-

bile agli elementi di reddito¹⁰ o di patrimonio¹¹ esteri (c.d. *ordinary credit*).

Infine, per lo Stato italiano, quale Stato contraente di residenza, è previsto anche in questi accordi, come in tutti i suoi Trattati, che nessuna deduzione debba essere accordata allorché l'elemento di reddito sia assoggettato in Italia a imposizione mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito e in base al diritto interno italiano¹².

¹⁰ Art. 23, paragrafo 2, per l'Italia, e paragrafo 3, lettera a), per la Croazia, Convenzione Italia-Croazia; art. 24, paragrafo 2, per l'Italia, e paragrafo 3, lettera a), per la Slovenia, Convenzione Italia-Slovenia.

¹¹ Art. 24, paragrafo 3, lettera b), Convenzione Italia-Slovenia, per lo Stato sloveno; cfr. art. 1 del Protocollo aggiuntivo per l'ipotesi in cui sia introdotta in Italia un'imposta sul patrimonio.

¹² Art. 23, paragrafo 2, Convenzione Italia-Croazia; art. 24, paragrafo 2, Conv. Italia-Slovenia.